

(N. 2676)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-217) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

25 GENNAIO 1947, N. 14.

*Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali.*

TITOLO I.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGIO DE-
CRETO 17 AGOSTO 1935, N. 1765, E DISPOSIZIONI
SUCCESSIVE.**

Art. 1.

L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione:

1° coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con partecipazione agli utili o al prodotto;

2° coloro che nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;

3° gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto.

I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi fra le persone assicurate.

Sono altresì compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative.

Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto ».

Art. 2.

L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

« Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conse-

guenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 per cento per i casi di infortunio e al 20 per cento per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Se l'inabilità permanente è assoluta la rendita è pari ai tre quarti del salario calcolato come sopra; e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita di inabilità è pari all'intero salario calcolato come sopra, maggiorato di un quinto.

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuo dopo l'infortunio.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del numero 1 dell'articolo 27.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni

caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale ».

Art. 3.

L'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1° Il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita.

Se il superstite è il marito, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2° Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche gli adottanti. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità;

3° in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1° e 2°, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4° in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1° e 2° il venti per cento a ciascuno dei

fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenute le spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'assegno è di lire quattromilacinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire seimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di solo figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire tremila negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire quattromilacinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire seimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di solo figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire tremila negli altri casi.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro,

gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

Art. 4.

L'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

« Il salario, quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 40, è determinato come segue:

per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire ventiquattromila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col proce-

dimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio ».

Art. 5.

L'articolo 42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Se il salario effettivamente corrisposto all'infortunato è superiore a quello risultante dalle registrazioni prescritte dall'articolo 10, l'istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo il salario effettivo, salvo le sanzioni stabilite dall'articolo 13.

L'istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere una indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle vigenti norme, che il salario preso a base della liquidazione è inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'articolo 13.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'articolo 40 ».

Art. 6.

L'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'articolo 48 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro, che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro della industria, di un rappresentante dei datori di

lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di un rappresentante dei lavoratori del commercio, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali.

Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 7.

L'articolo 62 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo:

a) con i mezzi che saranno stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione e sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;

b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'articolo 48 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio della assistenza risultante per l'anno precedente;

c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi ».

Art. 8.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano, per la determinazione della retribuzione, le disposizioni di cui agli articoli, 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Le indennità delle assicurazioni predette assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte dal datore

di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtù di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura della intera retribuzione ».

Art. 9.

Per il funzionamento della Commissione dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe dei premi di cui al terzo comma dell'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dal presente decreto, nonché per la osservanza delle modalità e dei termini dei ricorsi predetti, si applicano le norme approvate dal regio decreto 25 novembre 1940; n. 1732.

Art. 10.

I valori capitali attuali relativi alle indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e all'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono trasferiti dall'Istituto predetto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale continuerà a corrispondere agli aventi diritto le rendite vitalizie relative.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DI CARATTERE TEMPORANEO.

Art. 11.

Con decorrenza dal 1° giugno 1946 e fino a nuova disposizione ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, avvenuti sino al 31 maggio 1946, i quali abbiano un grado di inabilità permanente al lavoro in forma definitiva dal quaranta al cento per cento, nonché ai titolari

di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto pure sino al 31 maggio 1946, è concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza tra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire ventiquattromila e la rendita e quote integrative a suo tempo assegnate in base al salario percepito nell'anno precedente all'infortunio.

L'assegno integrativo di cui al comma precedente assorbe nei confronti dei beneficiari di esso l'assegno straordinario previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202; per coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione.

Art. 12.

Con decorrenza dal 1° giugno 1946, e fino a nuova disposizione ai titolari di rendita diretta liquidata ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, i quali abbiano un grado di inabilità permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento e ai titolari di rendita indiretta liquidata ai sensi predetti, nonché agli inabili al lavoro, per infortuni avvenuti sino al 31 dicembre 1945, ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e articolo 11 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso un assegno temporaneo di carovita in aggiunta alla rendita.

L'assegno predetto è fissato nelle seguenti misure:

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal quaranta al quarantanove per cento, lire milleduecento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal cinquanta al quarantanove per cento, lire tremiladuecento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado al sessanta al sessantanove per cento, lire cinquemilaseicento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal settanta al settantanove per cento, lire diecimila annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire quattordicimilaquattrocento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal novanta al novantanove per cento, lire diciottomilaottocento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente assoluta, lire ventiquattromila annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente assoluta ai quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, lire trentamila annue;

ai superstiti di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'articolo 3 del presente decreto, complessivamente lire sedicimila annue da ripartirsi in proporzione dall'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto, per la vedova o l'ascendente o il fratello o la sorella ad un terzo se abile al lavoro, alla metà se inabile al lavoro.

L'assegno temporaneo di carovita sarà corrisposto a rate posticipate insieme alla rendita.

Esso assorbe quello previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 423.

Art. 13.

L'assegno temporaneo di carovita di cui all'articolo precedente viene corrisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore dei titolari di rendite vitalizie, previste dall'articolo 10 del presente decreto, salvo rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 14.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dalla corresponsione dell'assegno temporaneo di carovita, contemplato dalle disposizioni degli articoli 12 e 13 e da

quelle del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, sarà provveduto con la corresponsione da parte dei datori di lavoro di una addizionale nella misura del sette per cento sui premi di assicurazione dovuti a decorrere dal 1° giugno 1946.

In caso di inosservanza a tale disposizione sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 13 e 14 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 15.

Con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, possono essere modificate le misure dell'assegno di carovita e della addizionale sui premi di assicurazione, previste rispettivamente dagli articoli 12 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Ai titolari di rendita per infortuni avvenuti sino al 31 maggio 1946 con inabilità permanente inferiore al quaranta per cento non si applica la disposizione per l'aumento delle quote integrative delle rendite eventualmente dovute per la moglie e i figli di cui al quinto comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 24 del presente decreto, ferma restando per essi la regolamentazione precedente nell'assegnazione delle quote integrative predette.

Art. 17.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalità per l'assunzione degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal risarcimento degli infortuni determinati dal rischio di guerra.

I soprapremi versati all'Istituto predetto a titolo di addizionale per rischio di guerra dal 1° gennaio 1944 fino all'entrata in vigore del presente decreto non sono ripetibili.

L'importo di essi è tuttavia computato ai fini dei pagamenti da effettuarsi in applicazione dell'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 14.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18.

Le modifiche apportate dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, rispettivamente al terzo e quinto comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, al terzultimo e penultimo comma dell'articolo 27 del citato decreto, ed al penultimo comma dell'articolo 39 del regio decreto medesimo saranno applicate per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Oltre alle modifiche e integrazioni previste articoli da 1 a 10 del presente decreto, sono parimenti applicabili agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima gli articoli 11, 12, 13 e 16 del presente decreto.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.